



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Ai sig.ri Presidenti di Corte di appello

Oggetto: Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense 2020 – secondo orale. Art. 3 decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – certificazioni verdi COVID – 19 (cd. Green pass) – modalità operative – aggiornamento.

Nell'ottica di orientare in modo uniforme lo svolgimento della seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2020, in un contesto contrassegnato dalla permanenza dello stato di emergenza sanitaria e dalla vigenza di numerose misure restrittive, a fronte dei numerosi quesiti ricevuti di recente in ordine alla sussistenza di un obbligo di esibizione da parte dei candidati di certificazioni verdi COVID-19 per prendere parte all'esame di abilitazione, preme fornire alcune indicazioni di carattere generale.

Anzitutto, va ribadita la corretta esegesi dell'art. 9 *bis*, 1 comma, lett. i), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

La norma, in particolare, dispone che *“A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:*

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;*
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;*
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;*

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici”.

Premesso che alla stregua del tenore letterale della disposizione è insorto il dubbio interpretativo se l'efficacia del precetto possa riguardare anche l'esame di abilitazione alla professione forense, sì da non potersi consentire l'accesso alla prova orale a quanti non siano muniti di idonea certificazione verde COVID-19, questa Direzione generale ritiene di condividere integralmente l'interpretazione secondo la quale la disposizione circa l'obbligo del c.d. green pass non può trovare applicazione, in via estensiva, oltre alle fattispecie tipiche tassativamente indicate dal legislatore e, specificamente, per i soli concorsi pubblici in senso stretto.

Infatti, sostanziosamente la previsione di cui al citato art. 9 *bis* in una disciplina di carattere eccezionale, che incide su diritti costituzionalmente tutelati e limita la libertà di circolazione delle persone, la stessa non può essere applicata attraverso il ricorso all'analogia al di fuori dell'ipotesi specificamente previste, secondo il principio di carattere generale enunciato all'art. 14 delle preleggi.

Al riguardo, non soltanto la locuzione di “concorso pubblico” allude chiaramente alle procedure di accesso al pubblico impiego, la quali sono ben diverse, come natura e finalità, dagli esami di abilitazione per l'accesso a una libera professione, ma occorre peraltro sottolineare che in tutta la precedente legislazione emergenziale il legislatore ha sempre distinto la disciplina valida per i concorsi pubblici da quella applicabile agli esami di abilitazione alle professioni, confermando che si tratta di fattispecie non sovrapponibili e da sottoporre a regolamentazioni differenti.

Nessuna diversa conclusione circa la sussistenza di obbligo di green pass in capo ai candidati all'esame, inteso quale condizione necessaria per consentire la partecipazione, pena esclusione, può essere raggiunta alla luce delle previsioni contenute nell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, a norma del quale *“L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame”.*

Si tratta, infatti, di una disposizione di carattere eccezionale, dettata con esclusivo riferimento alla sessione di esame da indire nell'anno 2021 e che, come tale, in assenza di qualsivoglia aggancio testuale, non può essere applicata estensivamente, viepiù a procedure già in corso, per le quali, all'evidenza, il legislatore ha ritenuto di non intervenire.

Di conseguenza, una volta esclusa l'esistenza di una normativa direttamente applicabile all'esame di abilitazione forense, sessione 2020, in forza della quale agli aspiranti avvocati possa essere obbligatoriamente richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19 come condizione necessaria per sostenere le prove, la disciplina dell'accesso dei candidati medesimi al luogo di esame è rimessa al potere organizzativo del Presidente della Corte di appello, il quale è tenuto ad applicare esclusivamente la disciplina generale vigente che regola l'accesso del pubblico negli uffici giudiziari, predisponendo eventualmente le misure organizzative più idonee per assicurare lo svolgimento della prova da parte di tutti i candidati e tutelarne il legittimo affidamento.

Preme, sul punto, sottolineare che il quadro normativo attualmente in vigore prevede, agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, un obbligo generalizzato di possesso di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro per rendere la prestazione lavorativa in ambito pubblico, obbligo riguardante non soltanto i pubblici dipendenti, ma anche tutti coloro che rendono una prestazione lavorativa all'interno dei locali della pubblica amministrazione.

Le linee guida emanate con d.P.C.M. il 12 ottobre 2021 in forza della delega prevista dall'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 127/2021, dispongono, poi (par. 1.1), che *“per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di «green pass» - ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro”* e che *“In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta”*.

L'applicazione concreta delle predette disposizioni, com'è evidente, investe tuttavia un profilo strettamente organizzativo che discende dall'applicazione di disposizioni di carattere generale inerenti l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici - e, segnatamente, agli uffici giudiziari -, e non, invero, dalla regolazione positiva dell'esame di abilitazione, risultando in sostanza

estraneo alle competenze di questa Direzione generale e rimesso, come sopra accennato, alle determinazioni delle SS.LL.

Tuttavia, pur difettando una esplicita indicazione relativa ai candidati che accedono ad un ufficio pubblico per sostenere un esame di abilitazione, si ritiene che costoro possano essere assimilati ai soggetti che fruiscono di un servizio reso dall'Amministrazione, cioè possano accedere nei locali ove si svolge la prova senza la necessità di esibire il green pass.

Ovviamente diversa sarà la posizione di eventuali accompagnatori o candidati che intendano assistere alle prove altrui, in quanto questi, essendo "visitatori" che accedono ad altro titolo, dovranno essere muniti di green pass.

Cordiali saluti.

Roma, 21 ottobre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

